

**INFERMERIA SAN CARLO**  
**Casa di Riposo per Anziani**  
**MASSERANO (Provincia di BIELLA)**

**REGOLAMENTO DELL'ENTE**  
**SUI LAVORI IN ECONOMIA**

## **INDICE**

### **TITOLO I TIPOLOGIA, LIMITI E SISTEMI DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA.**

- 1 – Oggetto del regolamento.
- 2 – Tipologia dei lavori eseguibili in economia
- 3 – Sistemi di esecuzione.

### **TITOLO II PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA**

- 4 – Responsabile del procedimento.
- 5 – Programmazione dei lavori in economia.

### **TITOLO III SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA.**

- 6 – Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta.
- 7 – Programmazione dei lavori in amministrazione diretta.

### **TITOLO IV SISTEMA DEL COTTIMO.**

- 8 – Procedure per l'esecuzione a cottimo.
- 9 – Affidamento dei lavori.
- 10 – Scelta dell'offerta.
- 11 – Ordinazione dei lavori.
- 12 – Consegna dei lavori.
- 13 – Ritardo imputabile all'impresa – inadempiente.

### **TITOLO V CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA.**

- 14 – Annotazione dei lavori in economia.
- 15 – Liquidazione.
- 16 – Ordinazione e pagamento.
- 17 – Maggiori spese.
- 18 – Rinnovo delle norme sulla contabilità dei lavori.

**TITOLO V**  
**LAVORI D'URGENZA**

- 19 – Lavori d'urgenza.
- 20 – Provvedimenti in caso di somma urgenza.

**TITOLO VII**  
**NORME FINALI.**

- 21 – Abrogazione delle norme preesistenti
- 22 – Rinvio alle leggi ed ai regolamenti.
- 23 – Pubblicazione ed entrata in vigore.

# **TITOLO I**

## **TIPOLOGIA, LIMITI E SISTEMI DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA.**

### **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.**

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure dei lavori che vengono eseguiti in economia da parte dell'Infermeria San Carlo, in applicazione degli articoli 88, 120, da 142 a 148 e da 176 a 182 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 54 recante: "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni", nonché di tutte le altre disposizioni vigenti in materia contenute in Leggi statali e regionali.
2. Le norme del presente regolamento si applicano ai lavori in economia effettuati nei limiti di importo stabiliti dall'art. 24, comma 6, della Legge 11-2-1994, n. 109 , e successive modificazioni, in 20.000,00 Euro I.V.A. inclusa.

### **ART. 2 – TIPOLOGIA DEI LAVORI CHE POSSONO FARSI IN ECONOMIA.**

1. I lavori che, per la loro natura, possono farsi in economia, sono a titolo indicativo e non esaustivo:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli articoli 19 e 20 della legge n. 109/1994, concernenti:

- a1) manti di usura del piano viabile;
- a2) sovrastrutture stradali;
- a3) corpo stradale nelle sue varie parti;
- a4) opere di presidio e di difesa;
- a5) fossi, canali, alvei e relativi manufatti;
- a6) opere in verde;
- a7) opere di sicurezza stradale e segnaletica verticale e orizzontale;
- a8) fabbricati ed altri immobili costituenti pertinenze;
- a9) opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- a10) demolizione dei fabbricati e dei manufatti cadenti, nonché, lo sgombero dei materiali rovinati;
- a11) ogni intervento di protezione e sicurezza civile;
- a12) sgombero della neve e dei materiali frananti;

b) manutenzione di opere o impianti di importo non superiore a € 50.000,00;

c) interventi non programmabili in materie di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione dei progetti quali studi e rilevazioni, esperimenti di qualunque natura, acquisto di strumenti, macchine ed altro per queste detti esperimenti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o a danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità o l'urgenza di completare i lavori;

g) i lavori di riparazione e adattamento di locali di proprietà dell'Ente con i relativi impianti, infissi e manufatti presi in affitto nei casi in cui per legge o per contratto siano a carico del locatario;

h) I lavori di riparazione e adattamento dei locali di proprietà dell'Ente con i relativi impianti, infissi e manufatti;

- i) l'acquisto di materiali ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori;
- l) i lavori che in relazione al loro importo rendono non conveniente per l'Infermeria San Carlo il ricorso alla procedura concorsuale.

### **ART. 3 – SISTEMI DI ESECUZIONE.**

1. I lavori e le provviste in economia possono essere eseguiti attraverso uno dei seguenti sistemi:
  - a) in amministrazione diretta;
  - b) per cottimi;
2. Sono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta i lavori che possono essere effettuati dall'Infermeria San Carlo impiegando personale dipendente o personale eventualmente assunto. Il responsabile del procedimento per i lavori in economia acquista i materiali e noleggia i mezzi necessari per la realizzazione dell'opera. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa superiore a 50.000,00 Euro.
3. Sono eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario i lavori per i quali si rende necessario ed opportuno, con procedure negoziate l'affidamento ad imprese fornite dei requisiti di legge, le quali assumono l'obbligo di provvedere con i propri mezzi all'esecuzione del lavoro.

## **TITOLO II PROGRAMMAZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA**

### **ART. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.**

1. Nelle procedure relative all'esecuzione dei lavori in economia, sovrintende, nel limite delle competenze attribuitegli, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 142, comma 2 del D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 54.
2. Nel caso di lavori urgenza e di somma urgenza si applicano le disposizioni degli artt. 146 e 147 del D.P.R. n. 554/1999.

## **TITOLO III SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA.**

### **ART. 5 – PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA.**

1. In caso di esecuzione di lavori con il sistema dell'amministrazione diretta dovrà essere osservata la procedura indicata nei commi seguenti.
2. Il responsabile del procedimento, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema dell'amministrazione diretta, dovrà approntare:
  - a) Un preventivo di spesa, nel quale dovranno essere indicati gli eventuali materiali da acquistare o il noleggio dei mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori programmati;
  - b) Gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati nell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato

dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, e negli artt. da 15 a 45 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

3. L'esecuzione dei lavori sarà disposta con deliberazione del consiglio di Amministrazione il quale, oltre ad approvare la perizia ed il progetto, dovrà specificare – tenuto conto delle capacità organizzative e tecniche del personale in servizio – le ragioni e le modalità di esecuzione di lavori, cui dovrà attenersi il responsabile del procedimento nei limiti di spesa, dando atto del sistema prescelto per l'esecuzione medesima, nonché le modalità da seguire nella scelta della ditta fornitrice di materiali.

#### **ART. 6 – ESECUZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA.**

1. Di norma l'inizio dei lavori non potrà avere luogo se non dopo la deliberazione di cui al precedente articolo 5 sia divenuta esecutiva.
2. Il responsabile del procedimento provvede quindi direttamente – nel rispetto di quanto stabilito nella deliberazione suddetta – alla effettuazione dei lavori, impiegando il personale in servizio presso l'Amministrazione e quello eventualmente assunto in via straordinaria nel rispetto della normativa vigente, ed utilizzando i mezzi d'opera di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, o eventualmente noleggiati.
3. Per i materiali occorrenti per i lavori, il medesimo responsabile ne dispone l'acquisto nel rispetto di quanto stabilito nella deliberazione di autorizzazione, avendo cura di valutare la congruità dei prezzi e richiedendo – se del caso o prescritto – appositi preventivi a ditte specializzate nel settore. E' consentita, comunque la trattativa con una sola ditta nei casi di specialità della fornitura o di comprovata urgenza. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa superiore a 50.000,00 euro.

### **TITOLO IV SISTEMA DEL COTTIMO**

#### **ART. 7 – PROCEDURA PER L'ESECUZIONE A COTTIMO**

1. Qualora non sia possibile, anche per ragioni di opportunità, ricorrere all'amministrazione diretta, i lavori sono eseguiti con il sistema del cottimo mediante affidamento ad imprese fornite dei requisiti di legge, e secondo la procedura indicata nei commi ed articoli seguenti.
2. Il responsabile del procedimento per i lavori eseguiti in economia, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema del cottimo, dovrà approntare:
  - a) Un preventivo di spese con offerte, entro un termine da stabilirsi di volta in volta;
  - b) Gli eventuali elaborati tecnico-progettuali, ivi compresi, ove compatibile con i lavori da eseguire, quelli indicati nell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, ed agli articoli da 15 a 45 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

#### **ART. 8 – AFFIDAMENTO DEI LAVORI.**

1. L'esecuzione dei lavori è disposta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Il responsabile del procedimento, ogniqualvolta se ne presenti la necessità, per i lavori individuati al precedente articolo 3, e di importo non superiore a 200.000,00 euro, fa precedere

l'affidamento da indagine di mercato fra almeno 5 imprese, con le modalità previste per la trattativa privata preceduta da gara informale ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. n. 554/1999.

3. Per i lavori di importo inferiore a 20.000,00 Euro si può procedere ad affidamento diretto.
4. L'atto di cottimo deve indicare:
  - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
  - b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura dell'importo di quelle a corpo;
  - c) le condizioni di esecuzione;
  - d) il termine di ultimazione dei lavori;
  - e) le modalità di pagamento;
  - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 120 del D.P.R. n. 554/1999.

#### **ART. 9 – SCELTA DELL'OFFERTA.**

1. Scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte, il responsabile del procedimento per l'affidamento dei lavori, assistito da altro impiegato dell'Ente, esamina i preventivi presentati e, accertata la regolarità, sceglie quello economicamente più vantaggioso per l'Ente.
2. Il responsabile del procedimento ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.
3. Delle operazioni eseguite viene redatto apposito verbale sottoscritto dal responsabile del servizio e dall'impiegato dell'Ente.
4. Il preventivo scelto deve essere presentato al consiglio di Amministrazione, il quale ne dispone l'affidamento.

#### **ART. 10 – ORDINAZIONE DEI LAVORI.**

1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo precedente e stipulato il contratto, il responsabile del procedimento emette l'atto di ordinazione dei lavori il quale deve contenere le condizioni specifiche di esecuzione dei lavori, tra le quali l'inizio ed il termine dei lavori, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze menzionate negli articoli precedenti.
2. L'ordinazione dei lavori deve altresì contenere il riferimento al presente regolamento, e al provvedimento di approvazione della perizia e del progetto, alle determinazioni di impegno, all'intervento o al capitolo di bilancio sul quale la spesa viene imputata e all'impegno contabile registrato sul capitolo stesso.

#### **ART. 11 – CONSEGNA DEI LAVORI.**

1. Il responsabile del procedimento dispone, attraverso la direzione dei lavori, la consegna dei lavori stessi all'impresa aggiudicataria.

#### **ART. 10 – INADEMPIMENTO.**

1. In caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante. Inoltre l'Amministrazione, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro o della provvista a spese dell'impresa medesima, salvo – in ogni caso – il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

## **TITOLO V**

### **CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA.**

#### **ART. 13 – ANNOTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA.**

1. L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:
  - a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto;
  - b) se in amministrazione, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.

#### **ART. 14 – LIQUIDAZIONE – CONTO FINALE DEI LAVORI.**

1. Le spese dei lavori in economia sono liquidate dal responsabile del procedimento e con le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità.
2. La liquidazione viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità dei lavori e sulla rispondenza degli stessi requisiti quantitativi e qualitativi, secondo i termini e le condizioni pattuite.
3. L'atto di liquidazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.
5. al conto finale è allegata la documentazione giustificativa delle spese ed una relazione del direttore dei lavori che deve contenere l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

Il conto finale dei lavori di importo fino e 200.000,00 euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità, è redatto a tergo della fattura dal Direttore dei lavori con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni.

Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.

#### **ART. 15 – ORDINAZIONE E PAGAMENTO.**

1. Sulla base della liquidazione effettuata dal Responsabile del procedimento, il Responsabile del servizio finanziario dispone il pagamento delle somme liquidate ai sensi del Regolamento di contabilità.

#### **ART. 16 – MAGGIORI SPESE.**

1. Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia risultasse insufficiente la spesa autorizzata, il responsabile del procedimento predispone una perizia suppletiva al fine di richiedere l'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie.
2. In nessuna caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata nei limiti dei 200.000,00 Euro. Quando risultassero eccedenze sulla medesima e risultano violate le disposizioni per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.



**ART. 17 – RINVIO ALLE NORME SULLA CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA.**

1. Per quanto non previsto dal presente titolo si fa rinvio alle specifiche disposizioni previste nel Regolamento generale sui lavori approvato con D.P.R. n. 554/1999 e, in particolare agli articoli da 176 a 182.

**TITOLO VI  
LAVORI D'URGENZA.**

**ART. 18 – LAVORI D'URGENZA.**

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo indicato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

**ART. 19– PROVVEDIMENTI IN CASI DI SOMMA URGENGA.**

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 19, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto dall'art. 136, comma 5 del D.P.R. n. 554/1999..
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori di una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera od un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

## **TITOLO VII NORME FINALI.**

### **ART. 20 – ABROGAZIONE DELLE NORME PREESISTENTI.**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni dell'Ente vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

### **ART. 21 – RINVIO ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI.**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

### **ART. 22 – PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE.**

1. Il presente regolamento, una volta esecutiva la deliberazione di approvazione, entra in vigore nei termini e nelle modalità previste dallo statuto.

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del \_\_\_\_\_ con atto n. \_\_\_\_\_ ;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28 \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ;
- 3) E' stato affisso all'Albo Pretorio del Comune di Masserano dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso Albo Pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- 4) E' entrato in vigore il \_\_\_\_\_ .

Data \_\_\_\_\_ .

IL SEGRETARIO COMUNALE